



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Enti Terzo Settore
Governance e libri sociali

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ISABELLA MAININI

11 marzo 2021

premessa

“Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ART. 26 Organo di Amministrazione

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore **deve essere nominato un organo di amministrazione.**

Salvo quanto previsto dall'art. 25 c.2, **la nomina degli amministratori spetta all'assemblea**, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 C.C.

Art. 2382.

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. L'atto costitutivo o lo statuto possono **subordinare l'assunzione della carica** di amministratore **al possesso di specifici requisiti** di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile

4. L'atto costitutivo o lo statuto **possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.**



5. La nomina di uno o più amministratori **può essere attribuita** dall'atto costitutivo o dallo statuto **ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro**, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.

6. Gli amministratori, **entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro** unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il **potere di rappresentanza** attribuito dagli amministratori **è generale**.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 2384 c.c. Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7.

Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ART. 27 il conflitto di interessi

al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 2475-ter.

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ART. 28 la responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti **rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi**, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



COMPITI

All'organo amministrativo spetta il **compito di predisporre un corretto apparato organizzativo, coerente con il perseguimento delle finalità istituzionali**, è inoltre, chiamato ad **assicurarne l'appropriatezza e l'efficacia nel tempo**.

L'**efficacia** di una struttura organizzativa e di una procedura di gestione **attiene alle modalità concrete del loro funzionamento** e alla **capacità delle stesse di raggiungere gli obiettivi prefissati**.

La verifica dell'adeguatezza, proprio perché connessa al funzionamento complessivo della struttura e delle procedure, richiede che venga effettuata periodicamente attraverso un **monitoraggio** che ne attesti la rispondenza nel tempo alle modalità di perseguimento delle finalità, che, a loro volta, si evolvono al pari del contesto operativo e normativo di riferimento.

La verifica dell'efficacia, invece, assume un connotato più operativo e mirato e si concretizza **nell'accertare puntualmente** che la struttura attraverso le proprie articolazioni operative applichi le procedure correttamente.

l'Organo di controllo può fornire all'Organo di amministrazione, in un'ottica di collaborazione, un valido contributo in per la **definizione di un assetto organizzativo appropriato alla complessità, la dimensione e le finalità proprie dell'Ente.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

In sintesi **il consiglio direttivo ha tra i suoi compiti** quello di:

- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il **rendiconto contabile annuale** e **redigere la relazione** annuale al rendiconto contabile;
- curare gli affari di ordine amministrativo;
- eleggere al proprio interno il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario.
- assumere personale dipendente;
- conferire mandati di consulenza;
- programmare le attività da proporre all'Assemblea dei soci ed approvare il programma dell'Associazione;
- fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito;
- curare la parte finanziaria dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- **convocare l'Assemblea dei soci**